

	SCHEMA DI CONTRATTO	Rev. 00 del: 08-04-2019  Pag.1 di 14
---	---------------------	---

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA, MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE, DEI CREDITI INSOLUTI DI ASCIT SPA DEGLI ANNI 2015-16-17-18-19-20**

**CIG: 816713984E**

*(atto pubblico notarile informatico, ai sensi della legge sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili (l. 16 febbraio 1913, n. 89 e s.m.i.)*

*Oppure*

*(scrittura privata)*

*TRA*

Ascit S.P.A., Società con socio unico Retiambiente Spa, con sede legale in Capannori (LU), Loc. Lammari, Via San Cristoforo, n. 82, capitale sociale € 557.062,40 i.v., codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Lucca 01052230461, in persona di [●], nato a [●] il [●]/[●]/[●], CF [●] munito dei necessari poteri, (di seguito per brevità “Ascit” o la “Committente”)

E

[●], con sede legale in [●], Via [●], cap [●], capitale sociale [●], C.F. [●], Partita [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], in persona [●], nato a [●] il [●], C.F. [●], che interviene in qualità di [●] della società, giusti i poteri a lui conferiti con [●], (di seguito denominata anche “Appaltatore”)

*premesse che:*

- con determina a contrarre n. 2124 del giorno 23/12/2019 prot. n. 8392 si specificava di effettuare apposita procedura aperta ex art 60 del D.Lgs n. 50/2016 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva, mediante ingiunzione fiscale, dei crediti insoluti di Ascit spa degli anni 2015-16-17-18-19-20 da aggiudicarsi con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- è stata dichiarata aggiudicataria della Concessione l’Impresa [●], con un punteggio complessivo di [●]/100;
- ha partecipato l’offerta di eseguire il servizio in concessione dietro riconoscimento dei seguenti aggi sulle somme effettivamente riscosse:

**Percentuale di aggio per il recupero extragiudiziale:** \_\_\_\_\_ %  
**Percentuale di aggio per la fase successiva:** \_\_\_\_\_ %

il tutto come risulta dall’offerta presentata in sede di gara dall’Impresa aggiudicataria e che in copia viene allegata al presente atto sotto la lettera “D”;

- nelle more della verifica dei requisiti di ordine generale, onde assicurare la necessaria continuità del servizio, il RUP ha autorizzato l’esecuzione anticipata il giorno [●] novembre [●];
- sono stati acquisiti da ASCIT tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, nonché il possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale, di capacità tecnico-organizzativa

ed economico-finanziaria dell'Impresa aggiudicataria e della consorziata esecutrice;  
- è stata acquisita la certificazione della CCIAA di [●], attestante l'insussistenza, a carico del/la signor/a COGNOME [●] Nome [●] nato/a a [●] ([●]) il giorno [●] mese [●] anno [●], codice fiscale [●], in qualità di [●] dell'Impresa [●] con sede legale in [●] ([●]), via [●], n. [●], di procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui alla Legge n. 575/1965;  
- in attuazione del D.L. n. 223/06 convertito in L. n. 248/06 il committente ha ottenuto conferma in ordine alla regolarità contributiva della ditta aggiudicataria;  
- al finanziamento della fornitura appaltata si provvede con risorse proprie;  
stante quanto sopra premesso, tra i suindicati comparenti, di comune accordo,

si conviene e stipula quanto segue.

### **Art. 1 Premesse**

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Sono allegati al presente Contratto:

Allegato A – Disciplinare di gara;

Allegato B – Capitolato speciale;

Allegato C – Offerta Tecnica;

Allegato D – Offerta Economica;

Allegato E – Piano Economico Finanziario del concessionario;

Allegato F – Fidejussione definitiva;

Allegato G – Polizza RCT/RCO;

### **Art. 2 Oggetto della concessione**

La società ASCIT Servizi Ambientali S.p.A., come sopra rappresentata da [●], conferisce all'Impresa [●] con sede legale in sede in [●] ([●]), via [●], n. [●], come sopra rappresentata da titolo ad agire [●] e Legale rappresentante, sig./ra cognome [●] nome [●], che accetta, La concessione relativa al servizio di riscossione coattiva, mediante ingiunzione fiscale, dei crediti insoluti di Ascit spa degli anni 2015-16-17-18-19-20 come meglio specificato nei dettagli tecnici di cui al capitolato tecnico ed al disciplinare di gara.

### **Art. 3 Durata**

1. La concessione ha durata di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data della stipula, confermata con comunicazione formale di ASCIT (ovvero, in caso di esecuzione anticipata della prestazione, dalla data del relativo provvedimento di autorizzazione all'esecuzione anticipata emesso dal Responsabile del procedimento).

2. L'esecuzione del servizio oggetto della concessione da parte di [●] dovrà avere inizio entro il giorno [●] mese [●] anno [●].

3. Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati per l'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del servizio o di ritardo nell'esecuzione delle medesime attività rispetto a quanto previsto dal capitolato, saranno applicate da ASCIT al concessionario le penali, secondo le modalità e nella misura di cui all'art. [●] del presente contratto.

4. La riscossione della penale da parte di ASCIT sarà effettuata mediante trattenuta in sede di liquidazione finale degli importi complessivamente dovuti.

5. Ascit S.p.A. rende noto che la durata della concessione potrà essere inferiore a quanto previsto al precedente punto 1, allorché:

a) l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - ATO Toscana Costa o l'Autorità all'epoca competente individui il soggetto gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti di ambito.

b) Ascit S.p.A. per decisioni assunte dall'organo competente e/o per provvedimenti normativi

decada dalla gestione del servizio di igiene urbana;

c) gli enti affidanti decidano modifiche nei servizi di igiene urbana - indipendentemente dalla volontà di Ascit - che comportino variazioni ritenute essenziali alla presente concessione;

Si specifica sin d'ora che nelle ipotesi a) e b) il concessionario sarà, comunque, tenuto ad eseguire il servizio - e la Concessione avrà validità ed efficacia - fino all'effettivo subentro del nuovo gestore nell'espletamento dei servizi medesimi e avrà diritto al riconoscimento degli importi ad esso dovuti per il servizio effettivamente svolto fino alla data di subentro del terzo gestore; Nell' ipotesi c) la concessione cessa, ai sensi dell' art 176 co 1 lett c.

6. Le Parti convengono che in ogni caso il concessionario non avrà diritto ad alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso eventualmente richiesto, salvo l'ordinario pagamento delle attività espletate.

7. Il concessionario dichiara di essere consapevole che il servizio di cui alla presente Convenzione è da considerarsi a ogni effetto finalizzato alla prestazione di un servizio pubblico sottoposto alla normativa vigente in materia ambientale e pertanto la prestazione medesima non può essere arbitrariamente sospesa o abbandonata.

8. Ai sensi di quanto stabilito all' art.175 co 1 lettere a) e b) del Dlgs 50/2016, la concessione potrà essere modificata senza nuova procedura di aggiudicazione nei casi seguenti:

1. In caso di adeguamento automatico dell'oggetto del contratto a seguito di sopravvenienze normative di cui al punto 4.1. del disciplinare di gara;
2. In caso di servizi di riscossione di crediti supplementari che si rendano necessari e non siano inclusi nella presente convenzione, laddove un cambiamento del concessionario risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti per Ascit SpA un notevole ritardo o un significativo aggravio di costi.

#### **Art. 4 Affidamento di servizi analoghi**

1. Ascit SpA si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all'aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula della convenzione, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, come di seguito indicati:

servizio di riscossione coattiva, mediante ingiunzione fiscale, dei crediti insoluti TARI (ex art. 1, comma 668, Legge 27 Dicembre 2013 n. 147) di importo inferiore a € 1.000,00 annue/utente per le annualità 2021, 2022, 2023, per una durata pari ad anni 2 comunque ricompresi nella durata della concessione di cui al precedente comma 1, per un importo stimato complessivamente non superiore ad € 555.615,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

2. Nella convenzione opzionale la ripetizione dei servizi avviene agli stessi patti e condizioni previsti nell'accordo iniziale.

3. Nel caso in cui ASCIT intenda esercitare tale opzione, ne dà comunicazione al concessionario tramite PEC entro 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza del terzo anno dalla stipula della presente convenzione.

Ove invece ASCIT non eserciti l'opzione, il concessionario non può vantare né pretendere alcun risarcimento, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso per la mancata esecuzione dei servizi opzionali.

#### **Art. 5 (Obblighi del concessionario)**

1. La Concessione del servizio in oggetto viene affidata dall'Azienda ASCIT S.p.A. ed accettata da [●], nei termini e secondo le modalità indicate nella presente convenzione, oltre che prescritte dai seguenti documenti da considerarsi parte integrante ed inscindibile della presente convenzione, sia

che ad essi sia operato un espresso richiamo sia che ad essi sia effettuato un indiretto riferimento:

- a) Disciplinare di gara;
- c) Capitolato Speciale d'Appalto;
- d) Offerta tecnica del concessionario;
- e) Offerta economica del concessionario.

2. Il concessionario oltre al rispetto delle prescrizioni contenute negli altri articoli della presente convenzione, si obbliga altresì a eseguire tutte le prestazioni, nessuna esclusa, a regola d'arte, con la diligenza del buon padre di famiglia ed in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti in materia. A tal fine il Concessionario dichiara sin da ora di disporre durante tutto il periodo di vigenza contrattuale di tutte le attrezzature, personale, mezzi e quant'altro necessario alla corretta e completa esecuzione delle prestazioni contrattuali.

### **Articolo 6 (Personale)**

1. Per quanto riguarda il personale dedicato all'esecuzione della presente concessione ed al fine di assicurare la piena ed integrale esecuzione delle prestazioni contrattuali, il concessionario si obbliga all'osservanza di tutti gli obblighi posti in capo ai datori di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi in essere, nonché al pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori. In particolare il Concessionario si obbliga ad applicare il contratto di lavoro regolarmente stipulato con le organizzazioni sindacali che sia attinente all'oggetto dell'appalto medesimo, nonché ad osservare tutte le disposizioni di legge inerenti le prestazioni lavorative. In particolare a corrispondere al personale dipendente subordinato almeno il trattamento economico e normativo previsto dal vigente C.C.N.L. applicabile in materia, salvi i casi di miglior favore in vigore nel tempo e nella località in cui si svolge il servizio.

2. In caso di inottemperanza degli obblighi di cui al precedente punto 1), accertata dalla Committente e/o segnalata dagli Enti competenti e/o in caso di mancata trasmissione della documentazione comprovante la regolarità dei versamenti contributivi relativi ai lavoratori impiegati nell'appalto, il Committente sospenderà il pagamento della fattura di corrispettivo fino a quando il concessionario non avrà dato dimostrazione della regolarità della sua posizione in merito, senza che il concessionario possa opporre eccezione al Committente, né avere titolo al risarcimento danni. Il concessionario è obbligato ad esibire, in ogni momento e a semplice richiesta della Committente, copia dei pagamenti relativi al personale impiegato nell'appalto in questione.

3. L'inosservanza degli obblighi suddetti costituisce titolo a favore della Committente per la risoluzione immediata della convenzione senza che il concessionario possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti.

### **Articolo 7 (Sicurezza e rischi da interferenze)**

1. Il concessionario si obbliga al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (in primis il D.Lgs. 81/2008) e di predisposizione delle misure di sicurezza riguardanti i rischi specifici della propria attività.

2. Le Parti sono concordi nel riconoscere che, per il presente affidamento, non sussistono rischi da interferenza poiché trattasi di servizio di natura intellettuale.

### **Articolo 8 (Responsabile operativo del servizio)**

1. Il concessionario nomina, quale proprio responsabile operativo cui è demandato il controllo sull'esecuzione e la conduzione della concessione il Sig./Dott. [●] Il responsabile operativo del concessionario è raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica e al seguente telefono mobile:

2. In caso di assenza o impedimento del responsabile operativo è cura del concessionario indicare per iscritto il nominativo di un'altra persona che lo sostituirà a tutti gli effetti.

### **Articolo 9 (Direttore dell'esecuzione del contratto)**

1. Ascit S.p.A. nomina quale proprio Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) il Sig. \_\_\_\_\_ Il DEC è il soggetto preposto alla vigilanza sulla corretta esecuzione del servizio oggetto della presente Convenzione ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. La corrispondenza della concessione alle obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di regolare esecuzione che è emessa dal DEC.
2. Ascit si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento e tramite il DEC, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte del concessionario.

## **PARTE II: SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO**

### **MODALITA' OPERATIVE**

#### **Articolo 10 (Modalità di esecuzione della concessione)**

1. si rimanda integralmente al capitolato speciale ed all' offerta tecnica presentata in gara.

#### **Articolo 11 (garanzie)**

1. Per le attività oggetto della presente concessione, il Concessionario è tenuto a concludere tutte le procedure in essere che hanno tratto origine dalle partite consegnate da Ascit SpA con conseguente prosecuzione del servizio anche oltre la data di scadenza della concessione allo scopo di assicurare il buon esito dei procedimenti trattati ed iniziati anche in data antecedente alla cessazione del termine di durata del rapporto di concessione.
2. Per lo stesso motivo, in relazione allo storico dei procedimenti e di quelli ancora in essere, il concessionario dovrà garantire l'accesso ai servizi informatici (portale web) affinché Ascit possa effettuare il controllo e ricevere rendicontazione relativa.

#### **Articolo 12 (Verifiche e controlli sui servizi)**

1. Ascit S.p.A. provvede alla vigilanza ed al controllo dei servizi designando all'uopo i soggetti abilitati a rappresentarla, tra cui il Direttore dell'Esecuzione Contratto (DEC). Il concessionario dipende direttamente da tali soggetti per tutte le disposizioni relative ai servizi oggetto della concessione; di norma le disposizioni potranno essere trasmesse via fax e/o mail o anche verbalmente nei soli casi di urgenza. Il personale così individuato ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche volte ad accertare la piena rispondenza e l'esatta osservanza delle condizioni contrattuali da parte del concessionario.

#### **Articolo 13 (Verifiche ai sensi del sistema di gestione)**

1. Il concessionario si rende disponibile a ricevere audit e sopralluoghi presso la propria sede legale e/o produttiva da parte di un incaricato qualificato della Committenza, in quanto Ascit S.p.A. è dotata di un sistema integrato di gestione qualità e ambiente. Le verifiche con esito negativo, che determineranno la Non Conformità (NC) a carico del Concessionario, potrà divenire causa di risoluzione contrattuale per inadempimento.

## **PARTE III: VICENDE CONTRATTUALI**

#### **Articolo 14 (Subappalto)**

1. Il concessionario dichiara, conformemente a quanto già indicato in sede di partecipazione alla procedura di gara, di non ricorrere al subappalto  
(OPPURE IN ALTERNATIVA)  
Il concessionario, conformemente a quanto già manifestato in sede di partecipazione di gara e nei

limiti previsti dagli artt. 105 e 174 del D.Lgs 50/2016, dichiara che intende subappaltare le seguenti prestazioni nella misura percentuale ed ai soggetti di seguito indicati:

Descrizione prestazione:

Quota %

2. il concessionario dimostra l' assenza in capo al subappaltatore di cause di esclusione e sostituisce l' appaltatore qualora la verifica abbia dimostrato la presenza di una causa di esclusione ex art 80 Dlgs 50/2016.

3. Nei casi previsti dall'art. 174 comma 7 del D.Lgs 50/2016 la Committente dichiara che, qualora la natura del contratto lo consenta, provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite:

- sempre, per le microimprese e piccole imprese;
- per le imprese diverse da microimprese e piccole imprese, in caso di inadempimento da parte dell' appaltatore o in caso di richiesta del subappaltatore.

Il pagamento diretto è comunque sempre subordinato alla regolarità contributiva e retributiva del subappaltatore.

4. Il concessionario è obbligato in solido con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell' impresa subappaltatrice in relazione agli obblighi contributivi e retributivi previsti dalla legislazione vigente.

5. In caso di pagamento diretto, il concessionario è liberato dall' obbligazione solidale di cui al comma precedente.

#### **Articolo 15: Penali**

1. Il concessionario, nell'esecuzione del servizio oggetto della presente concessione, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti il servizio stesso. Ove non attenda agli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni della presente concessione, è tenuto al pagamento di una penalità commisurata alla gravità della violazione.

In particolare è specificatamente stabilita l'applicazione delle penali sotto specificate:

a). nel caso di accertamento di inadempienze o comportamenti/episodi comunque lesivi in relazione alle prestazioni da espletarsi nel corso della concessione (a titolo esemplificativo non esaustivo):

- blocco temporale del portale di gestione del credito oltre i dieci giorni -penale pari allo 0.1 per mille dell'importo dell'appalto per ogni giorno

- blocco del call center oltre i due giorni, una penale pari allo 0.2 per mille per ogni giorno di ritardo;

- invio delle comunicazioni oltre i 60 gg. dall'invio dei flussi – penale pari allo 0.1 per mille per ogni settimana di ritardo,

ASCIT spa avrà facoltà di applicare al concessionario per ogni singolo episodio le opportune penali.

Ogni singola penale sarà pari allo 0.2 per mille dell'importo dell'appalto;

b). In caso di interruzione del servizio, anche parziale, non giustificato da dimostrate cause di forza maggiore, sarà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo dell'appalto al giorno.

2. ASCIT spa potrà applicare le penali previa comunicazione scritta a seguito della quale il concessionario potrà, entro 5 gg. (dal ricevimento della comunicazione), produrre eventuali giustificazioni scritte riguardo all'inadempienza riscontrata. Ascit spa valuterà le motivazioni addotte dalil concessionario e se ritenute infondate (o se non presentate nei termini) avrà facoltà di applicare le penali sopra indicate.

3. L'importo delle penali potrà essere trattenuto:

- dalla contabilità mensile del mese di riferimento;
- dalla contabilità dei mesi successivi al mese di riferimento;
- dalla contabilità del saldo finale;
- dall'importo della cauzione definitiva.

4. In ogni caso, l'applicazione delle penali non esime il concessionario dal risarcimento degli

ulteriori danni, ivi compreso il danno all'immagine, o oneri subiti da Ascit in conseguenza degli inadempimenti. È comunque fatto salvo il maggior danno ai sensi dell'art. 1382 cod. civ..

### **Articolo 16 Risoluzione del contratto di concessione**

1. Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto per reati accertati a carico del concessionario o per grave inadempimento, grave irregolarità o ritardo nella esecuzione del servizio, Ascit spa attiverà le procedure per la risoluzione del contratto secondo le indicazioni del caso.

2. Fermo rimanendo quanto eventualmente già previsto nei precedenti articoli, Ascit S.p.A. ha il diritto di risolvere il contratto, oltreché nelle ipotesi di cui all'art. 108 e 176 del D.Lgs. n. 50/2016, nei seguenti casi:

- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- perdita, da parte del concessionario, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari;
- qualora: a) esaurita la fase di controllo emerga la falsità anche di una sola delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara; b) fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti per l'aggiudicazione e/o stipula del contratto;
- perdita, da parte del concessionario, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari;
- qualora, dopo l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 15, il concessionario continui a comportarsi in modo non conforme agli obblighi contrattuali e non dimostri di rimuovere le cause che hanno portato all'applicazione delle penali stesse;
- in caso di inadempienze gravi da parte del concessionario e/o del personale incaricato del servizio relativamente agli obblighi derivanti dalle vigenti e future normative in materia antinfortunistica e di igiene e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s. m. nonché dalle norme ambientali e di interruzione di pubblico servizio;
- mancata reintegrazione della cauzione nei termini prestabiliti;
- in virtù dell'avvio dell'attività del gestore unico Retiambiente S.p.A. ed in attuazione di determinazioni assunte dal medesimo gestore.

3. Ascit spa si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno del concessionario prima della scadenza qualora si verifichi uno dei seguenti casi:

- qualora l'OE non abbia effettuato le dovute comunicazioni entro il termine prescrizione dei crediti ;
- qualora l'importo complessivo delle penali applicate superi il 10% dell'importo contrattuale;
- comportamento improprio del personale;
- mancanza del rispetto delle norme di sicurezza previste dal D. Lgs. 81/08 e s.m. e mancato uso dei D.P.I.;

4. Nelle ipotesi sopra indicate Ascit comunica per iscritto al concessionario e agli enti finanziatori – se presenti - l'intenzione di risolvere il rapporto. Se sono presenti enti finanziatori, Ascit agisce ai sensi di quanto previsto dall' art. 176 co. 8.

Se non sono presenti enti finanziatori, il contratto di concessione sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Società concedente, in forma di lettera raccomandata o altra modalità equivalente, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

5. In caso di risoluzione del contratto, ed in assenza di enti finanziatori, Ascit SpA procederà quindi all'affidamento del servizio a terzi in danno della Ditta aggiudicataria secondo le procedure concorsuali previste in caso di urgenza.

6. L'affidamento a terzi verrà notificato alla Ditta aggiudicataria nelle forme prescritte; alla stessa verrà trasmessa copia del nuovo contratto. Alla Ditta aggiudicataria saranno addebitate le spese sostenute in più dalla Società rispetto a quelle previste dal contratto risolto; esse saranno prelevate dai crediti della stessa. Nel caso di minor spesa nulla competerà alla Ditta aggiudicataria.

7. L'esecuzione in danno non esimerà la Ditta aggiudicataria dalle responsabilità, civile e penale, in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Resta salvo il diritto di Ascit SpA al risarcimento dei maggiori danni subiti.

#### **Articolo 17 (Recesso e Revoca d'ufficio)**

1. Ai sensi dell'art. 1373 cod. civile Ascit S.p.A. ha la facoltà, in qualsiasi momento, di recedere unilateralmente dal rapporto contrattuale previo preavviso scritto da inoltrarsi via PEC almeno 60 giorni naturali antecedenti la data del recesso.
2. Qualora la Committente receda dal Contratto, al concessionario sono riconosciuti, con riferimento al momento dell'invio della comunicazione di cui al precedente punto 1, il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite secondo i corrispettivi e le condizioni di cui al presente Contratto.
3. Ai sensi dell'art. 176 Dlgs 50/2016, qualora la Concedente disponga la revoca d'ufficio della concessione per pubblico interesse, si procede secondo quanto stabilito dal comma 4 dello stesso art. 176, per quanto applicabile alla concessione presente.

#### **Articolo 18 (Divieto di cessione del contratto)**

1. E' vietata la cessione del Contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea o parziale, a pena di nullità.
2. Il verificarsi dell'evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà la decadenza dell'affidamento e la risoluzione del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l'esistenza dell'evento e fermo restando la facoltà della Committente di esercitare l'azione di risarcimento di eventuali danni patiti o di refusione delle spese sostenute.

#### **Articolo 19 (Cessione del credito)**

1. La cessione del credito è ammessa nei limiti e nelle forme di legge.

#### **Articolo 20 (Invalidità parziale)**

1. L'eventuale nullità o invalidità di una delle disposizioni previste dal presente Contratto non pregiudica in alcun modo la validità ed efficacia delle altre disposizioni del presente contratto, che rimarranno vincolanti e valide per le parti. Verificandosi tale ipotesi, le parti devono sostituire tale disposizione nulla o invalida con altra valida e vincolante che rifletta, per quanto possibile, lo spirito ed il contenuto della prima.

#### **Articolo 21 (Responsabilità del concessionario)**

1. Il concessionario è sempre responsabile, senza riserve ed eccezioni, sia verso Ascit S.p.A. sia verso i terzi di qualunque danno arrecato a cose e persone in dipendenza dell'esecuzione della concessione ed è alla pari responsabile dei sinistri e dei danni, anche se fortuiti, che potrebbero derivare agli addetti al servizio, alle persone, agli animali o alle cose, sollevando pertanto Ascit S.p.A. nonché i propri dipendenti, da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi. Parimenti il concessionario è comunque considerato quale unico responsabile nei confronti della Committente e di eventuali soggetti terzi per eventuali danni causati in dipendenza dello svolgimento dei servizi connessi all'esercizio della concessione stessa.
2. Eventuali sanzioni che Ascit S.p.A. dovesse subire per fatti e/o atti riconducibili allo svolgimento della concessione sia riguardo agli aspetti burocratico/amministrativi, sia riguardo a quelli esecutivi di competenza del concessionario, danno diritto di rivalsa nei confronti del medesimo. In tal caso Ascit S.p.A. informa dell'atto contestativo e dell'eventuale sanzione il concessionario affinché lo stesso possa intervenire, avendovi interesse, presso gli organi contestanti e/o sanzionanti nella fase procedimentale. Il diritto di rivalsa da parte di Ascit S.p.A. è attuato qualora il Concessionario non abbia provveduto direttamente al pagamento della sanzione stessa.
3. Ascit S.p.A. è espressamente ed esplicitamente esonerata da ogni responsabilità per qualsiasi danno diretto o indiretto, arrecato da terzi in genere, al concessionario, ed in particolare ai beni, attrezzature ed impianti di sua proprietà adibiti al servizio, nonché al suo personale, tranne che non



vi concorra colpa grave e manifesta di Ascit.

## **PARTE IV: DISCIPLINA ECONOMICA**

### **Articolo 22 (Corrispettivo della concessione – Modalità dei pagamenti)**

1. Ai sensi dell'art. 3 co.1 lett. vv) del D.Lgs. 50/2016 il corrispettivo per il concessionario è costituito dal diritto di gestire i servizi oggetto dell'affidamento, con assunzione in capo allo stesso del rischio operativo legato alla gestione dei servizi medesimi.

A tal fine al concessionario è riconosciuta la percentuale di aggio sulle somme effettivamente riscosse (aggio per riscossione extragiudiziale e aggio per fase successiva), da questi offerta in sede di gara.

Al Concessionario, oltre agli Aggi, così come risultante dall'offerta economica proposta, spetterà il rimborso delle spese sostenute corredate da idonea documentazione (spese di notifica/postali e spese per le procedure esecutive di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 21 Novembre 2000 ai sensi dell'art.17, comma 6 D.Lgs. n. 112 del 13 aprile 1999, come modificato dal D.Lgs. n. 159/2015) ribassate del 20%.

Tali spese saranno anticipate dal Concessionario e ri-addebitate al debitore moroso in caso positivo, ovvero rimborsate dalla Committente a seguito del rilascio da parte del Concessionario della dichiarazione di inesigibilità di cui all'art.6 del Capitolato speciale.

**Non potranno in ogni caso essere formulate richieste di compensi aggiuntivi qualora non fosse raggiunto il valore ipotetico della Concessione.**

### **Articolo 23 (Rischio Operativo)**

1. Il Concessionario si assume totalmente il rischio operativo, inteso come il rischio del mancato recupero degli investimenti o dei costi sostenuti legato alla gestione dei servizi oggetto della concessione ivi compresi il rischio sul lato della domanda e dell'offerta e nulla potrà pretendere dalla Concedente eccetto quanto previsto all' articolo precedente;

### **Articolo 24 (Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria)**

1. Tutti i pagamenti eseguiti dai soggetti debitori dovranno affluire su conti correnti bancari, specificatamente dedicati alla riscossione delle somme poste in riscossione coattiva, intestato alla Concedente, con oneri a suo carico.

2. I pagamenti/rimborsi al Concessionario avverranno, dietro presentazione di regolare fattura mensile posticipata, a 60gg d.f.f.m.

3. Le fatture emesse dal concessionario devono essere intestate e inviate a Ascit S.p.A., in formato elettronico, secondo normativa vigente. Il concessionario è obbligato ad indicare sulla fattura il seguente codice identificativo gara (CIG): 816713984E. La mancata indicazione di quanto sopra determina la sospensione del pagamento della fattura di cui Ascit S.p.A. non è responsabile e perciò senza che ciò implichi il diritto del concessionario di richiedere interessi per ritardato pagamento. La fattura, oltre che a contenere dati e numeri previsti dalla legge vigente, dovrà riportare i seguenti dati:

a) riferimento numero d'ordine di Ascit S.p.A. e numero di CIG;

b) riferimento buono di lavoro/servizio effettuato, vistata da DEC

c) prezzo al netto dello sconto praticato.

4. Accertata la corrispondenza dei dati fra la fattura (che deve contenere tutte le indicazioni sopra citate), ordine aziendale e documenti di accompagnamento, sarà cura di Ascit S.p.A. liquidare la fattura emessa.

5. Le fatture emesse dal concessionario sono pagate bonificando sul conto corrente di cui al successivo punto [●].

6. I pagamenti sono subordinati alla verifica della positiva regolarità contributiva a mezzo di DURC nonché del rispetto di quanto previsto dall'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973. A tal fine il

concessionario dichiara che i corretti riferimenti dell'Impresa sono i seguenti:

- Codice Fiscale Impresa \_\_\_\_\_; -

(Solo in caso di società in cui i soci prestano attività lavorativa per la società è necessario che siano riportati i C.F. dei singoli soci oltre a quello della società):

- Nome e cognome socio \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

- Nome e cognome socio \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

- Nome e cognome socio \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

- Nome e cognome socio \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

- i corretti riferimenti INPS/INAIL sono i seguenti:

Matricola azienda INPS \_\_\_\_\_ e sede INPS competente \_\_\_\_\_;

Codice ditta INAIL \_\_\_\_\_ e sede INAIL competente \_\_\_\_\_;

CCNL applicato: \_\_\_\_\_;

7. In caso di ritardo nel pagamento della fattura oltre i termini previsti sono applicati interessi moratori nella misura del tasso legale. Ascit S.p.A., al fine di garantire in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, si riserva la facoltà - e ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità - di sospendere i pagamenti nei confronti del concessionario, laddove al medesimo siano contestate inadempienze nell'esecuzione dell'appalto fino a che questi non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. In caso di contestazione in ordine all'entità e/o spettanza dei pagamenti il termine del pagamento delle somme è sospeso solo per la parte dell'importo oggetto di contestazione.

8. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., il concessionario ed il Committente riconoscono e prendono atto che tutti i pagamenti effettuati a favore del concessionario devono essere registrati su conti correnti bancari o postali dedicati e, salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della richiamata Legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, recando per ogni transazione posta in essere dal concessionario il CIG (codice identificativo gara).

9. Con la sottoscrizione del contratto d'appalto il concessionario si assume gli obblighi di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto stesso ed a tale scopo comunica a Ascit S.p.A. che gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica per i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto d'appalto sono i seguenti:

- c.c. [●] presso la banca [●] IBAN [●];

La persona autorizzata a riscuotere, ricevere o quietanzare le somme dovute in conto o a saldo è il/la signor/ra COGNOME [●] Nome [●] nato/a a [●] ([●]) il giorno [●] mese [●] anno [●], codice fiscale [●];

- c.c. [●] presso la banca [●] IBAN [●];

La persona autorizzata a riscuotere, ricevere o quietanzare le somme dovute in conto o a saldo è il/la signor/ra COGNOME [●] Nome [●] nato/a a [●] ([●]) il giorno [●] mese [●] anno [●], codice fiscale [●];

- c.c. [●] presso la banca [●] IBAN [●];

La persona autorizzata a riscuotere, ricevere o quietanzare le somme dovute in conto o a saldo è il/la signor/ra COGNOME [●] Nome [●] nato/a a [●] ([●]) il giorno [●] mese [●] anno [●], codice fiscale [●];

11. Il concessionario si obbliga inoltre a:

- comunicare a Ascit S.p.A. gli estremi identificativi del nuovo conto corrente che dovesse accendere entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

- ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L 136/2010;
- a dare immediata comunicazione a Ascit S.p.A. ed alla Prefettura –Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Lucca, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

12. È facoltà di Ascit S.p.A. compensare con il pagamento del corrispettivo eventuali somme che il concessionario dovesse essere chiamato a pagare a qualunque titolo nei confronti di Ascit S.p.A.. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari si comunica che il CIG è il seguente: 816713984E.

13. ASCIT S.p.A., in caso di gravi inosservanze o di violazioni delle norme del presente contratto, delle disposizioni di legge o regolamentari o comunque di provvedimenti dell'autorità pubblica da parte del concessionario, potrà sospendere i pagamenti a suo insindacabile giudizio, fintantoché le inadempienze non siano rimosse e salvo che ciò non costituisca motivo di risoluzione del contratto per grave inadempimento e/o richiesta di risarcimento danni in estensione anche all'incameramento della cauzione definitiva prestata.

14. Gli importi complessivi dovuti da ASCIT a titolo di corrispettivo per l'attività svolta da [●] nel periodo di durata della concessione potranno, ai sensi del combinato disposto degli artt. 298 e 145 del d.P.R. 207/2010 e ss.mm., subire decurtazioni in sede di liquidazione finale in conseguenza dell'applicazione delle penali contrattualmente previste per i casi di inesatto o ritardato adempimento, secondo quanto previsto dagli artt. [●] del presente contratto.

15. Qualora i pagamenti ritardassero, per motivi imputabili ad ASCIT SPA, oltre il termine di cui sopra, decorreranno gli interessi legali fino al 120° giorno, dal quale decorreranno interessi di mora. Ai sensi dell'art. 3, c. 8, della l. 136/2010, il presente contratto sarà risolto in tutti i casi di mancato adempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

### **Art. 25 (Deposito cauzionale)**

1. Il concessionario, obbligato a costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, ha presentato regolare polizza n. [●], emessa da Società [●], Ag[●], il giorni [●] mese [●] anno [●].

2. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

3. La garanzia definitiva dovrà essere obbligatoriamente ed immediatamente ripristinata in caso di prelievo da parte di ASCIT S.p.A. della eventuale quota a seguito del pagamento di penali, pena la risoluzione del contratto.

4. La garanzia definitiva è svincolata secondo quanto previsto dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

5. La cauzione è prestata mediante fideiussione assicurativa/cauzione bancaria.

6. La cauzione definitiva permane fino alla completa esecuzione del servizio e previa attestazione di regolare esecuzione da parte direttore dell'esecuzione del contratto. Pertanto la cauzione definitiva cesserà di avere effetto soltanto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 103, c. 5, d.lgs. 50/2016 e ss.mm..

7. La cauzione viene prestata altresì a garanzia del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

8. ASCIT avrà, inoltre, il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalla Impresa affidataria per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

9. In ogni caso compete alla Committente un pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera

garanzia fideiussoria per ogni somma della quale dovesse risultare creditrice a qualsiasi titolo.

10. Nel caso in cui, per qualunque motivo, la Committente dovesse rivalersi sulla garanzia di cui al presente articolo, il concessionario provvede immediatamente alla sua ricostituzione.

## **PARTE V: DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 26 (Clausola codice etico)**

1. Il concessionario dichiara di:

- essere a conoscenza del D.Lgs 231/2001 e delle sue implicazioni per la società; - non essere mai stato rinviato a giudizio per i reati nello stesso D.Lgs contemplati; - impegnarsi al rispetto del D.Lgs 231/2001; - di promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro come valori imprescindibili; - di assicurare con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi statuiti dall'art. 15 dal D.Lgs 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro); - non porre in essere, nell'ambito dell'espletamento delle proprie attività, tutti quei comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato di cui all'art. 25septies del D. Lgs231/01 a carico di Ascit S.p.A., nonché comportamenti che, sebbene non intenzionalmente rivolti a commettere un illecito, siano tali da costituire potenzialmente gli eventi delittuosi di cui all'art. 25septies del D.Lgs. 231/01.

2. L'inosservanza degli impegni di cui al presente punto costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima Ascit S.p.A. a risolvere il contratto di appalto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni.

### **Art. 27 (Documentazione antimafia ed altra documentazione)**

1. In materia di documentazione antimafia il presente Contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi del D.Lgs 159/2011 e s.m.i.. Pertanto in caso di accertamento positivo nei confronti del concessionario presso la Prefettura competente, il presente Contratto è risolto di diritto e la Committente provvede alla segnalazione al casellario dell'ANAC ed agli altri adempimenti di legge vigenti in materia.

2. Resta salvo il diritto di Ascit al risarcimento dei maggiori danni subiti.

### **Articolo 28 (Domicilio contrattuale)**

1. Per tutte le comunicazioni ed a tutti gli effetti contrattuali, ciascuna parte del contratto elegge il seguente domicilio e referenti:

Per la Concedente a: Ascit S.p.A. Via San Cristoforo, 82 53013 Capannori (LU) c.a. DEC PEC: protocollo@pec.ascit.it

Per il concessionario a: c.a. [●] PEC: [●]. Ogni avviso e comunicazione tra le Parti, se non diversamente disposto dagli articoli precedenti, deve essere effettuata per iscritto tramite PEC agli indirizzi sopra indicati. Ogni comunicazione e notificazione al concessionario si intende validamente inoltrata se effettuata all'indirizzo PEC di cui sopra, salvo che per le notificazioni da eseguirsi tramite l'ufficiale giudiziario, per le quali trovano normale applicazione le disposizioni del Codice di Procedura Civile.

### **Articolo 29 (Riservatezza)**

1. L'intero complesso dei dati, informazioni e notizie fornite dalla Concedente al concessionario per l'esecuzione del Contratto sono da considerarsi a tutti gli effetti dati sottoposti alla disciplina della riservatezza, fatte salve le informazioni rese note a terzi in virtù di comunicazione effettuata congiuntamente dalle Parti ovvero di comunicazione effettuata da una delle Parti in adempimento di propri obblighi legali o contrattuali.

2. Il concessionario ed i suoi dipendenti o collaboratori si obbligano ad utilizzare i dati forniti dalla Concedente esclusivamente al fine di eseguire le prestazioni previste in Contratto, obbligandosi ad astenersi dall'utilizzo dei dati conosciuti per finalità diverse da quelle di cui sopra. Eventuali notizie, dati ed informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non

possono, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento del Contratto. A tal fine le Parti dichiarano che il nominativo dei propri responsabili al trattamento dei dati sono i seguenti:

- per la Concedente: Sig. [●] ;
- per il concessionario: Sig. [●].

3. Gli obblighi di cui al presente articolo cessano nel caso in cui tali fatti, informazioni, documenti e dati siano o divengano di pubblico dominio, o si trovassero già in possesso di Ascit prima che fossero forniti dal concessionario o da terzi per conto dello stesso ai sensi del Contratto.

4. Per l'inadempimento degli obblighi e/o delle prescrizioni previste nel presente articolo, la Concedente, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle osservazioni del concessionario, può applicare una penale di € 250,00 per ciascuna violazione.

### **Articolo 30 (Trattamento dei dati personali)**

1. Ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003 per quanto non abrogato dal suddetto regolamento, le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali contenuti nel presente Contratto, solo ed esclusivamente per le finalità connesse all'adempimento dei relativi obblighi contrattuali.

### **Articolo 31 (Foro competente)**

1. Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra la Concedente ed il concessionario sia durante il periodo contrattuale che al termine del medesimo, è esclusivamente competente il Foro di Lucca.

### **Articolo 32 (Interpretazione del presente contratto)**

1. Le Parti espressamente stabiliscono i seguenti principi generali alla luce dei quali devono essere lette ed interpretate tutte le pattuizioni, condizioni e clausole contenute nel contratto.

2. Con la sottoscrizione del Contratto, il concessionario dichiara:

- a) di essere perfettamente a conoscenza del contenuto generale e tecnico del presente Contratto e dei documenti ad esso allegati e di tutta la documentazione di gara;
- b) che l'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Contratto e dagli altri documenti di gara, che il concessionario dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;
- c) di impegnarsi ad eseguire il Contratto secondo buona fede e con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni;
- d) di essere particolarmente esperto nell'esecuzione della tipologia di appalto in oggetto.

3. In caso di clausole del presente contratto non compatibili o apparentemente non compatibili tra loro, trovano applicazione, in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

### **Articolo 33 (Norme di rinvio)**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, alle disposizioni normative del D.Lgs 50/2016, al D.Lgs 81/2008 e alle loro eventuali successive modificazioni e integrazioni nonché a tutte le altre vigenti disposizioni di legge in materia.

\*\*\*\*\*

Le parti di questo atto consentono il trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

\*\*\*\*\*

Il presente Contratto è un documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Letto, approvato e sottoscritto:

**Per Ascit S.p.A.**

[●] (carica)

[●] (nome)

**Per il concessionario**

[●] (carica)

[●] (nome)

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 1341 cod. civ. il concessionario espressamente approva le clausole contenute negli artt.: 3 (durata del contratto), 4 (affidamento servizi analoghi), 5 (Obblighi del concessionario), 6 (Personale), 7 (sicurezza e rischi di interferenze), 10 (Modalità di esecuzione del contratto), 11 (Garanzie), 12 (Verifiche e controlli sui servizi), 13 (verifiche ai sensi del sistema di gestione), 15 (penali), 16 (risoluzione del contratto), 17 (recesso e revoca d'ufficio), 18 (divieto di cessione del contratto), 19 (cessione del credito), 22 (Corrispettivo della concessione), 23 (rischio operativo), 24 (Pagamenti ed assunzione obbligo tracciabilità finanziaria), 25 (deposito cauzionale), 26 (codice etico), 27 (documentazione antimafia e altra documentazione), 30 (Riservatezza).

Per il concessionario [●] (carica) [●] (nome)